



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità SpA" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Sardegna" riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VICO 1**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n.148 della Commissione del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Sardegna", riferita all'olio extravergine di oliva;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**Visto** in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0558255 del 02/11/2022



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**Visto** il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell'Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;

**Visto** il decreto n. 15361 del 28 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale "AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura" è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Sardegna" riferita all'olio extravergine di oliva;

**Considerato** che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 4 novembre 2019, come disposto dal decreto sopra citato;

**Vista** la nota dell'11 ottobre 2022 con la quale il "Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Sardegna" ha individuato, in sostituzione di "AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura", "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, quale struttura di controllo della denominazione protetta "Sardegna";

**Considerato** che con nota del 26 ottobre 2022, acquisita al protocollo con nota 552186 del 28/10/2022, "Agroqualità SpA" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per l'denominazione di origine protetta "Sardegna";

**Considerato** che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme ed è stato trasmesso alla Regione Sardegna con nota n. 553308 del 28 ottobre 2022;

**Considerato** che la data di scadenza della designazione ad "AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura" è prevista il 3 novembre 2022, l'Amministrazione ha ritenuto, per ragione di efficienza, di approvare tempestivamente la citata documentazione e di emanare il relativo decreto di autorizzazione nei confronti di "Agroqualità SpA";

MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0558255 del 02/11/2022



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Sardegna”;

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Autorizzazione)**

1. L'organismo denominato “Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP “Sardegna”, registrato in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.148 del 15 febbraio 2007, in sostituzione di “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, dovrà rendere disponibile ad “Agroqualità SpA” tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di origine protetta “Sardegna”.
3. Ad “AGRIS – Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura”, spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.

**Articolo 2  
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Sardegna”, presentati da “Agroqualità SpA”, sono approvati.

**Articolo 3  
(Obblighi del soggetto autorizzato)**

1. “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. "Agroqualità SpA" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

**Articolo 4**

**(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. L' autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Agroqualità SpA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualità SpA" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 5**

**(Vigilanza)**

"Agroqualità SpA" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6**

**(Obblighi di comunicazione)**

1. "Agroqualità SpA" comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. "Agroqualità SpA" trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. "Agroqualità SpA" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 7**

**(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "Agroqualità SpA" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore dell'Ufficio VICO 1  
Maria Flavia Cascia  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)